

**Ricorso proposto il 6 settembre 2012 — Vitaminaqua Ltd/
UAMI — Energy Brands (vitaminaqua)**

(Causa T-410/12)

(2012/C 355/71)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Vitaminaqua Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: A. Krajnyák, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressaa dinanzi alla commissione di ricorso: Energy Brands, Inc. (New York, Stati Uniti)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— Modificare la decisione R 997/2011-1, recante rigetto della domanda di marchio figurativo comunitario n. 8 338 592 «vitaminaqua», e far disporre la registrazione del marchio conformemente alla decisione della divisione d'opposizione dell'UAMI, così da garantire al segno la tutela del diritto dei marchi;

— Condannare l'opponente/la parte avversa alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Vitaminaqua Ltd

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo comunitario n. 8 338 592 «vitaminaqua», per prodotti delle classi 5, 30 e 32 (domanda di marchio n. 8 338 592).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Energy Brands, Inc.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: tra gli altri, i marchi denominativi nazionali «VITAMINWATER» per prodotti delle classi 5, 30 e 32

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione d'opposizione e rigetto della domanda di marchio comunitario.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 1 in quanto non esiste alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

**Ricorso proposto il 14 settembre 2012 — Xeda
International e altri/Commissione**

(Causa T-415/12)

(2012/C 355/72)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Xeda International SA (Saint-Andiol, Francia); Pace International LLC (Washington, Stati Uniti) e Decco Iberica Post Cosecha, SAU (Paterna, Spagna) (rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;

— annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2012 della Commissione (1); e

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1) Primo motivo, vertente sulla illegittimità dell'atto impugnato per manifesti errori di valutazione. La Commissione avrebbe agito illegittimamente giustificando l'atto impugnato sulla base di elementi ipotetici: (i) i tre metaboliti non identificati e (ii) i beni trasformati. In relazione a questi elementi, la Commissione ha altresì agito illegittimamente nel chiedere alle ricorrenti una probatio diabolica, chiedendo cioè l'identità dei metaboliti non identificati nelle mele immagazzinate mentre ciò era tecnicamente impossibile, e nel richiedere alle ricorrenti di dimostrare un'assenza di rischio in relazione ai composti a basso rischio trovati al di sotto del limite di quantificazione (LDQ) nei beni trasformati.